

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Relatore)

Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal CNCU

nella seduta del 12.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 12 novembre 2009, il ricorrente, denunciando anomalie nella determinazione della rata di rimborso di un contratto di mutuo a tasso di interesse variabile intercorrente con l'intermediario, chiede la restituzione degli interessi pagati in più a partire da ottobre 2008, stante la progressiva diminuzione dell'indice Euribor di riferimento.

In particolare, il ricorrente fa riferimento a un contratto di mutuo ipotecario con interesse a tasso variabile Euribor a tre mesi con margine a base annua del 1,15%, stipulato in data 19 luglio 2006 tra lui stesso ricorrente, congiuntamente al cointestatario (parte mutuataria), e la Banca (parte mutuante). All'anzidetta scrittura è intervenuta, altresì, la coniuge del ricorrente, nella veste di fideiussore.

Con reclamo inoltrato a mezzo fax del 1° ottobre 2009 (avente contenuto corrispondente a una e-mail trasmessa il 24 agosto 2009), inviato in quanto la posta elettronica non rientrava tra i canali di comunicazione da utilizzare al fine dell'inoltro di reclami, il ricorrente aveva richiesto chiarimenti in ordine alla determinazione della rata mensile di rimborso del mutuo.

Alla predetta comunicazione la Banca aveva offerto riscontro con lettera del 6 ottobre 2009, contestata dal ricorrente con messaggio fax del 13 ottobre successivo, a sua volta riscontrata dalla Banca mediante raccomandata del 16 ottobre 2009.

Le contestazioni oggetto della presente corrispondenza hanno riguardo, in buona sostanza, alle modalità di calcolo della rata di rimborso del mutuo e all'eventuale diritto della parte mutuataria al rimborso degli interessi pagati in più rispetto all'andamento dell'indice Euribor di riferimento.

Il ricorrente, ritenute insoddisfacenti le risposte offerte dalla Banca, ha presentato il ricorso di cui qui si tratta.



Fa presente, in particolare, di aver ricevuto dalla Banca due proposte di rinegoziazione della rata di mutuo, entrambe da lui non accettate.

Denuncia inoltre anomalie nella determinazione della rata mensile di rimborso del mutuo. Non è presente nel ricorso una formale richiesta sul punto che vada oltre l'anzidetto rilievo. È dato, quindi, di ritenere che il ricorrente abbia espresso una domanda di accertamento della correttezza circa l'applicazione del meccanismo di liquidazione della rata. Nel merito, il ricorrente rileva l'anomalia derivante dal fatto che l'importo dell'ultima rata mensile calcolata dalla Banca ad agosto 2009, applicando un tasso del 2,18%, sia superiore alla rata mensile proposta in fase di prima negoziazione ad aprile 2009, applicando un tasso del 2,60%, oltre tutto su un debito residuo più elevato.

Chiede pertanto il rimborso degli interessi pagati in più in detto periodo, che quantifica in € 1.650 circa.

A mezzo di controdeduzioni del 18 novembre 2009, la Banca resistente conferma anzitutto di aver indirizzato, in data 15 aprile 2009 e in data 22 maggio 2009, al ricorrente due proposte di adeguamento della rata di mutuo, delle quali, la prima, in conseguenza di richiesta del cliente e la seconda in conformità della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entrambe le proposte non sono state accettate dal cliente.

Conferma altresì di aver provveduto, con lettera del 10 agosto 2009, a comunicare al cliente l'importo della rata per il successivo anno (ossia a partire dal 10 settembre 2009).

Nel merito la Banca rileva come la determinazione della rata di mutuo sia stata conforme a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali allegate al suddetto contratto. In base al citato articolo, alcun diritto alla ripetizione può essere riconosciuto in capo al mutuatario che abbia versato nel corso dell'anno un ammontare di interessi superiore a quanto dovuto sulla base del tasso di riferimento, potendo la maggior somma eventualmente versata incidere solo sulla durata del periodo di ammortamento, giacché la parte di interessi pagati in più va imputata alla quota di capitale da restituire.

DIRITTO

La condotta delle Banca appare conforme alla disposizione negoziale da ultimo ricordata, atteso che l'ammontare della nuova rata, pari a € 560,88 (cui vanno aggiunti € 13,50 a titolo di premio per una polizza assicurativa stipulata dalla Banca mutuante nell'interesse del ricorrente e del coniuge, così per un totale di € 574,38), comunicata dalla Banca con lettera del 10 agosto 2009, rientra nel suddetto limite di diminuzione del 10% della rata precedente, pari a € 623,20.

L'art. 4 delle Condizioni Generali di mutuo prevede infatti che *«Nel caso in cui il nuovo calcolo delle rate di rimborso desse luogo ad un importo inferiore a quello dell'anno precedente di oltre 10 punti percentuali, si potrà determinare una minor durata del mutuo»*. Onde, nel caso che qui occupa, l'eccedenza degli interessi pagati non può fondare un diritto alla ripetizione degli stessi in capo al cliente, ma una riduzione della durata del periodo di ammortamento dato che siffatta eccedenza deve essere imputata alla quota di capitale mutuato, volta per volta restituito. Il descritto meccanismo, peraltro, risulta rispondente anche a una logica compensativa, nella misura in cui il credito alla restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza incide sul debito alla restituzione della somma mutuata.

Il ricorso non può pertanto, essere accolto.

Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ritiene opportuno segnalare alla Banca resistente nel presente procedimento la necessità di dare alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

clientela, nell'esecuzione dei contratti di mutuo, informative costanti, dettagliate e trasparenti sulla evoluzione dei tassi, la sua incidenza sulla composizione (e la determinazione complessiva) delle singole rate e sulla durata del periodo di ammortamento; con particolare riguardo al caso di specie, appare necessario fornire al cliente, con cadenza periodica, piani di ammortamento aggiornati.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, in relazione ai profili di trasparenza, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE